



CITTA' DI ANGERA
Provincia di Varese
Piazza Garibaldi, 14 - C.A.P. 21021
Tel. 0331/930168 – Fax 0331/960181

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA NOMINA DI TRE COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA VEDANI CITTA' DI ANGERA**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l'art. 50, comma 8, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., il quale prevede che il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l'art. 15, comma 1, lettera k), dello Statuto comunale, il quale prevede che il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- la legge del 12/07/2011, n. 120 e il D.P.R. del 30/11/2012, n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
- il D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge del 07/08/2012 n. 135 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;
- l'art. 248, comma 5, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., il quale prevede che gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;

- la legge del 15/07/1994, n. 444 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi*”, con la quale si dispone che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
- l’art. 5, comma 9, del D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/08/2012, n. 135, così come da ultimo modificato dall’art. 7, comma 3, della legge 7/08/2015, n. 124, il quale dispone che le cariche conferite dalle pubbliche amministrazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in organi di governo degli enti e delle società dalle stesse controllate sono comunque consentite a titolo gratuito;
- gli articoli 2382, 2383, 2449 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTA altresì la deliberazione n. 10 del 30/05/2023 del Consiglio Comunale con la quale vengono approvati gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO l’art. 8 dello Statuto della Fondazione Vedani che stabilisce: “ 8.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri. 8.2 - Fanno parte del Consiglio di Amministrazione i membri così nominati:

- n. 3 dal Comune di Angera;
- n.1 dal Comune di Angera sentito il parere del Consiglio Parrocchiale di Angera;
- n. 1 dal Comune di Angera su segnalazione dei Capi degli Istituti scolastici di Angera”

DATO ATTO che nel prossimo mese di novembre giungerà a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia Asilo Vedani Città di Angera;

RAVVISATA la necessità per il Comune di Angera di provvedere all’acquisizione delle candidature per la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia Vedani Città di Angera di esclusiva nomina comunale;

RENDE NOTO

ai soggetti interessati che:

- 1) intende effettuare la nomina di n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia Asilo Vedani Città di Angera di esclusiva nomina comunale, come previsto dallo Statuto della Fondazione stessa. La nomina è effettuata nel rispetto delle previsioni normative in materia di pari opportunità, è di competenza del Sindaco e ha carattere fiduciario.
- 2) Da Statuto della Fondazione Vedani, nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3) I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la nomina:
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale né in alcuna condizione di inconfiribilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 235/20212 e s.m.i., ostative all’assunzione dell’incarico;
 - non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’incarico ai sensi dell’art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012;

- non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico;
 - devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire, dettagliate in apposito curriculum, debitamente sottoscritto;
- 4) Chiunque sia interessato può dichiarare la propria disponibilità facendo pervenire al Sindaco del Comune di Angera, a pena di inammissibilità, **entro le ore 12.30 del giorno 30.07.2024**, una formale richiesta sottoscritta e redatta in carta libera corredata da:
- curriculum vitae contenente le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società sportive iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
 - nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina;
 - dichiarazione di presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - copia di un documento d'identità in corso di validità.
- 5) La dichiarazione di disponibilità e la documentazione alla stessa allegata devono essere presentate esclusivamente in uno dei seguenti modi:
- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Angera. Per la data farà fede il timbro – ricevuta rilasciato dall'ufficio;
 - invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.angera@pec.regione.lombardia.it Per la data farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Angera. Nel caso di invio tramite PEC l'istanza della candidatura deve essere firmata digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità oppure sottoscritta con firma autografa e scansionata in formato pdf, unitamente a copia di un documento in corso di validità;
 - invio tramite raccomandata AR indirizzata a: Comune di Angera, Piazza Garibaldi n. 14, 21021 Angera. Per la data farà fede il timbro di arrivo al protocollo.
- 6) Non saranno accolte le candidature che non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti o che non siano regolarmente sottoscritte.
- 7) Non possono essere nominati rappresentanti del Comune:
- coloro che si trovano in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione presso cui devono svolgere il proprio mandato;
 - coloro che hanno liti pendenti con l'ente, azienda o istituzione presso cui devono svolgere il proprio mandato;
 - coloro che, nei cinque anni precedenti la nomina/designazione, abbiano ricoperto incarichi di rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, le quali abbiano chiuso in perdita il proprio bilancio per tre esercizi consecutivi;
 - il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti o affini entro il terzo grado del Sindaco;
 - chi si trovi in una delle condizioni previste dal D.Lgs. 267/2000 al titolo III, capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità";

- nei tre anni successivi alla revoca, coloro che siano stati oggetto di revoca dall'incarico di rappresentante;
 - nei tre anni successivi alla dichiarazione di fallimento, coloro che sono stati dichiarati falliti o abbiano ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione di enti, aziende e istituzioni dichiarate fallite;
 - i segretari e i presidenti di partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
 - coloro che versano nelle condizioni ostative previste dal d.lgs. 8/04/2013, n. 39 e s.m., ove riferibili alle nomine degli stessi.
- 8) Il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause ostative alla nomina comporta la decadenza della stessa.
- 9) Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del comune, sul sito www.comune.angera.va.it fino al 30.07.2024.

Angera, 10.07.2024



Il Sindaco
Marcella Androni
Marcella Androni